

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUMIA, MINNITI e RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 novembre 2001 è stato dato avviso di sgombero alle famiglie dei militari che risiedono negli alloggi ufficiali e sottufficiali siti a Palermo, in piazza M. L. King n. 9 e n. 11, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2002 per gli utenti della palazzina ufficiali ed entro il 30 giugno 2002 per quelli della palazzina sottufficiali;

l'ordine di sgombero è stato emesso per consentire l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento decisi a seguito di una perizia tecnica effettuata sugli stabili in questione dal professor ingegner Pasquale Mancuso;

la stessa perizia prevede che i lavori di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche per « cantieri parziali » senza previo sgombero dei locali. Le famiglie degli utenti sono favorevoli all'esecuzione dei lavori di risanamento ma non sono in grado di provvedere autonomamente ad una soluzione abitativa temporanea resa ancor più difficile dalla particolare tensione abitativa esistente nella città di Palermo —:

se il Ministro della difesa intende adoperarsi per garantire agli utenti una temporanea e adeguata soluzione abitativa facendone carico alla amministrazione della difesa mediante concessione temporanea di altro alloggio demaniale o adottando la soluzione dei « cantieri parziali » garantendo inoltre, a lavori ultimati il rientro di tutti gli attuali utenti;

se non ritenga, infine, in alternativa a quanto sopra esposto, più conveniente da parte della amministrazione procedere alla vendita diretta degli immobili in questione agli stessi utenti. (5-00494)

Interrogazioni a risposta scritta:

FASANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

esiste pianificazione di riforma strutturale delle Forze armate, articolo 9 — comma 2, legge 31 marzo 2000 n. 78 recante riforma al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

è stato emanato il decreto legislativo n. 214 datato 27 giugno 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2001;

vi è la conseguenziale condizione di anemizzazione assunta dal Gruppo in vista della sua soppressione (entro il 30 giugno 2002);

esiste, la temporale sospensiva amministrativa del provvedimento esecutivo pianificato (decreto legislativo n. 214 datato 1° agosto 2000), posta in essere dal Governo in carica al fine di ridefinire il programma di ristrutturazione organica/territoriale di alcune unità dell'Esercito, considerando nuove opportunità/esigenze ed, eventuali tempi/modalità;

lo studio *in itinere*, demandato dall'esecutivo allo Stato maggiore delle Forze armate (con espresso riferimento ai Reparti della « Cavalleria dell'aria »), da istruire e formalizzare nelle sue linee tecniche/funzionali entro la fine del mese di novembre 2001 sarà assoggettato alle valutazioni/decisioni del potere politico entro la fine dell'anno per assicurare i temperamenti amministrativi dovuti (partecipazione al personale nei tempi e con le modalità di legge);

lo studio/consulenza dello *staff* di lavoro dello Stato maggiore esercito, allo stato dei fatti, ipotizza l'inderogabile ed indifferibile necessità di dare piena attuazione al pianificato programma amministrativo di soppressione del Gruppo in forza di esigenze economicistiche/logistiche, nel quadro di riorganizzazione funzionale/organica dell'intera specialità;

detta linea di tendenza, nelle more di attuazione del definitivo provvedimento amministrativo, è stata partecipata (in modo informale) al personale attraverso i canali intermedi della linea di comando;

la ragguardevole ed inconfutabile storia del Gruppo (tradizioni, operatività, onorificenze e riconoscimenti, consiste ed acclarata visibilità simbolica in ordine alla sua collocazione/relazione ambientale ed interistituzionale) impone, nel merito, di valutare e considerare esigenze ed opportunità funzionali/istituzionali correlate;

considerate le attività operative e di impiego delle componenti aeree dei vari Corpi dello Stato dislocate nell'area campana, che identifica il 20° Gruppo squadroni cavalleria dell'aria « Andromeda » quale principale strumento a disposizione degli organismi territoriali civili e militari su cui fare affidamento per ogni necessità/emergenza;

considerata l'elevata mobilità dei velivoli ad ala rotante e la loro pronta e costante disponibilità per l'esecuzione dei compiti richiesti. A conferma di quanto sopra si sottolinea il massiccio impegno profuso dal Gruppo durante le operazioni di soccorso alla popolazione a seguito degli eventi calamitosi del 23 novembre 1980 nelle province della Campania e Basilicata colpite dal sisma. In tale occasione, oltre alle operazioni primarie di soccorso, lo stesso ha partecipato e supportato ogni altra attività logistica a favore di forze nazionali e straniere intervenute per le operazioni di rifornimento dei materiali essenziali e di primario bisogno a seguito dell'impossibilità della loro distribuzione per via ordinaria. Per tale attività ed impegno logistico/operativo, nel 1981, il Gruppo veniva insignito della Medaglia d'argento al valore dell'Esercito;

il Gruppo è stato impiegato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni di Sarno, Quindici e dei comuni dell'area colpita dai recenti movimenti franosi del maggio 1998;

il Gruppo è stato impiegato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni del

comune di Cervinara e zone limitrofe, nell'anno 1999;

il Gruppo, senza soluzione di continuità, ha sempre concorso ed operato per attività connesse al soccorso sanitario nazionale (trasporto ammalati, traumatizzati ed organi da trapiantare);

il Gruppo ha concorso ed operato con innumerevoli missioni di volo, esplesate nel quadro del piano di protezione del patrimonio boschivo dagli incendi su tutta l'area meridionale della penisola;

il Gruppo è inserito, nel quadro dei programmi di prevenzione, nel piano di eventuale emergenza/evacuazione dell'area vesuviana, considerata la potenziale disponibilità di velivoli (strumento indispensabile alla immediata attuazione dello stesso);

il Gruppo, con la sua attività e con la sua presenza sul territorio, ha conferito lustro alla Forze armate ed alle Istituzioni e contestuale valenza simbolica dello Stato sulle popolazioni locali e non;

il Gruppo ha organizzato corsi di elisoccorso a favore di organizzazioni su base volontaria (Croce rossa, Protezione civile);

la soppressione del Gruppo comporterebbe, *ipso facto*, il fatidico colpo di spugna per la sua intera storia troncando consolidati legami con il territorio ed annientando forti simboli di identificazione istituzionale (per quasi mezzo secolo la storia del Gruppo è stata accomunata con una parte importante della storia del territorio);

l'assetto geologico e la particolare orografia del territorio, comportando sistematicamente rischi ed eventi calamitosi difficilmente prevedibili, consigliano la presenza di una forte componente volontaria di pronto impiego strutturata (essenzialmente) su velivoli ad ala rotante e di una base, attrezzata adeguatamente al fine di garantire compiutamente quelle attività logistiche ed operative che si rendessero necessarie;

gli elementi di valutazione/opportunità di ordine economicistico e strutturale non possono giustificare, di fatto e nel merito, l'esecutività dei provvedimenti amministrativi programmati (soppressione del Gruppo di Volo) in danno di una certezza operativa/funzionale acclarata e consolidatasi nel tempo —:

se ritenga di adottare ogni iniziativa d'ordine politico e normativo al fine di far revocare il provvedimento di soppressione del 20° Gruppo Squadroni Cavalleria dell'aria « Andromeda » ed, al contrario, prevedere di potenziarlo sotto il profilo operativo, logistico, infrastrutturale, utilizzando risorse economiche dei fondi del bilancio Difesa e/o dei fondi regionali/comunitari per la difesa del territorio.(4-01668)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il maresciallo capo dei carabinieri Gaetano Campisi, arruolatosi nel 1971, ha ricoperto, nell'arco della propria carriera, vari incarichi nei più disparati reparti dell'Arma, dai servizi antidroga di Roma, Napoli e Milano, fino al servizio antimafia nella città di Palermo;

nel 1981 il Campisi era addetto al servizio di scorta ad un magistrato e in quel periodo ha contratto una grave patologia (enterite cronica di Crohn) che lo ha costretto a chiedere il trasferimento a Firenze o Bologna, uniche sedi dove avrebbe potuto essere adeguatamente curato;

nel 1986, nonostante fosse stato giudicato invalido per servizio in base al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, ha continuato ad essere comandato in servizi di ispezione presso il comando legione;

che per tale invalidità il maresciallo Campisi ha ricevuto anche il distintivo d'onore per mutilati di servizio;

in considerazione della sua parziale inabilità, il maresciallo Campisi era stato

assegnato all'infermeria del comando regione carabinieri Toscana, incarico era stato ritenuto compatibile con il suo stato di salute dalla Commissione medica ospedaliera, così come previsto dalla legge n. 738 del 1981;

successivamente il Campisi veniva trasferito ad altro incarico, senza il preventivo parere della Commissione di cui sopra;

poiché il Campisi riteneva incompatibile con il proprio stato di salute il nuovo incarico, aveva fatto ricorso al Tar che, con ordinanza 497 del 1999, sospendeva l'efficacia del provvedimento;

un ulteriore trasferimento, avvenuto ugualmente senza il parere della Commissione medica, veniva ugualmente sospeso dal Tar con ordinanza 636 del 1999;

nonostante due successivi e concordanti pronunciamenti del tribunale amministrativo, il comando carabinieri persiste nel rifiutare di dare corso e corretta esecuzione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ad adottare un comportamento conforme alla legge;

l'accanimento nei confronti del maresciallo Campisi, il cui stato di servizio è sempre stato ineccepibile come dimostrano i numerosi e gravosi incarichi nei quali è stato impegnato durante la carriera, ha coinciso con l'emanazione di una circolare (133/145 del 25 novembre 1999) a firma del generale di brigata Massimo Cetola, allora comandante della regione carabinieri Toscana, e dunque superiore diretto del Campisi, nella quale venivano sostenute posizioni singolari e, ad avviso dell'interrogante gravissime a proposito dell'uso del ricorso amministrativo da parte dei militari dell'Arma;

il generale Cetola sosteneva che il ricorso ai Tar, diritto costituzionalmente protetto e garantito anche agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, metteva in discussione la linea di comando e la indeboliva;

lo stesso generale arrivava a scrivere, nel documento citato rivolto a tutti gli ufficiali alle sue dipendenze, che « le prospettive, con il prevedibile avvento dei sindacati e con l'arruolamento femminile, non consentono margini di ottimismo », dimostrando una singolare concezione non solo della democrazia, ma anche della parità dei diritti tra i sessi, di fatto equiparando l'arruolamento femminile ad una sorta di evento pericoloso per la disciplina;

ancora, nel documento era stigmatizzata « la discutibile autonomia degli organi medico-legali », ritenendo evidentemente il Cetola che anche le diagnosi e le prognosi debbano essere una prerogativa della catena di comando, sola abilitata a riconoscere gli stati morbosi dei sottoposti;

quasi contestualmente alla diffusione di questo singolare documento, che non risulta essere stato censurato dal comando generale dei carabinieri, l'azione nei confronti del Campisi, reo evidentemente di aver proposto ricorso al Tar, veniva se possibile accentuata con ripetuti invii all'ospedale militare con motivazioni che appaiono all'interrogante flebili se non pretestuose;

nei primi giorni di settembre 2001, il maresciallo Campisi è stato ricoverato all'ospedale civile di Firenze per una enterite;

alla dimissione, senza che gli fossero prescritti giorni di riposo o convalescenza, il Campisi si presentava in servizio presso il reparto di appartenenza;

al rientro veniva più volte accompagnato all'ospedale militare di Firenze, senza che nei suoi confronti fossero presi provvedimenti di carattere medico, né che gli fossero assegnati giorni di convalescenza;

nonostante l'assenza di provvedimenti medici, in data 15 settembre il colonnello Gianfranco Antonini, comandante del Campisi, gli ordinava di lasciare il servizio e di consegnarli la pistola di ordinanza;

alla richiesta del Campisi di avere una ricevuta per la consegna dell'arma, il colonnello Antonini ne ha rifiutato il rilascio, al che il maresciallo Campisi, essendo l'arma in dotazione individuale e portandone la responsabilità personale, si sarebbe rifiutato;

in seguito a questo episodio il Campisi è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale militare di La Spezia per il reato di « disobbedienza aggravata »;

il giorno 17 settembre 2001, il tenente colonnello Pierfranco Fraccalvieri, che sostituiva l'Antonini, avrebbe chiesto nuovamente la consegna dell'arma, richiesta al quale il Campisi aderiva in quanto gli veniva contestualmente rilasciata una ricevuta;

alla richiesta del Campisi di conoscere le motivazioni del ritiro, il Fraccalvieri citava le disposizioni contenute a pagina 26, lettera d, della pubblicazione N.A. 8 « Armi e munizioni » edita dal comando generale;

lo stesso ufficiale rifiutava tuttavia di consegnare copia dello stralcio della disposizione citata asserendo che la pubblicazione medesima è « Per uso esclusivo d'ufficio »;

successivamente il Campisi, nuovamente inviato all'ospedale militare, veniva sottoposto ad esami medici giustificati con l'improbabile motivazione di « recente episodio di recidiva ileale di morbo di Crohn in soggetto in corso di approfondimento psicodiagnostica » ed in data 10 ottobre 2001 veniva posto in licenza di convalescenza;

la motivazione della convalescenza, che mette in relazione uno stato di malattia cronica a livello intestinale come il morbo di Crohn con una presunta problematica psichiatrica, fa intravedere all'interrogante un tentativo di attribuire al Campisi una condizione patologica che mette in discussione la sua salute mentale —

se non ritenga di dover dare immediata disposizione al comando generale

dell'Arma dei carabinieri affinché promuova un'inchiesta su quella che appare essere all'interrogante una persecuzione sistematica nei confronti di un militare dallo stato di servizio eccellente;

se non ritenga che nei confronti del Campisi sia in atto una vera e propria azione di mobbing in quanto lo stesso ha dovuto far ricorso al tribunale amministrativo, ottenendo in tutti i casi completa soddisfazione, per far valere i propri diritti;

se non ritenga gravi e censurabili le affermazioni del generale Centola a proposito del legittimo esercizio del ricorso alla giustizia amministrativa da parte dei carabinieri che ritengono lesi i propri diritti;

se non ritenga di dover censurare le affermazioni dello stesso ufficiale a proposito della presunta « autonomia » degli organi medico-legali militari;

se non ritenga inammissibile che nei confronti del maresciallo capo Gaetano Campisi siano stati adottati provvedimenti, come il ritiro della pistola di ordinanza, giustificati con disposizioni « segrete », neppure portate a conoscenza dell'interessato;

se non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza alla revisione delle disposizioni in merito a pubblicazioni di servizio che non rivestono alcun carattere di riservatezza, ma che vengono classificate senza nessuna apparente motivazione. (4-01673)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

PINOTTI, BENVENUTO e BANTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

lo spirito della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del successivo decreto

attuativo n. 153 emanato in data 17 maggio 1999, intende riportare le Fondazioni Bancarie, in analogia ai consolidati modelli anglosassoni, al ruolo primario di erogatrici di finanziamenti per interventi a favore di specifici settori quali la sanità, la cultura, la ricerca scientifica, la tutela dell'ambiente, l'assistenza alle categorie sociali deboli nonché di favorire la promozione dello sviluppo economico del territorio;

in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo n. 153 dispone, tra l'altro, che gli Statuti delle Fondazioni debbano prevedere ipotesi di incompatibilità per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, al fine di evitare conflitti di interessi, assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

l'atto di indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 22 maggio 2001, recita: « qualora una fondazione, o la società bancaria conferitaria, detenga il controllo, o una partecipazione rilevante, della società bancaria conferitaria o di altra banca, coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzione di amministrazione, direzione o controllo presso dette società o banche, né presso le società controllate da dette società o banche o delle quali queste detengano una partecipazione rilevante »;

le modifiche proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze al disegno legislativo del 17 maggio 1999, n. 153 sono, riguardo alle incompatibilità, ancora più marcate e precise, recitando il testo: « i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia, pro-